

N. 389/20 SENT.
N. 231/20 R.G.
N. 110/20 CRON.
N. 348/20 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE FERIALE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe De Rosa, Presidente

Dott.ssa Anna Fasan, Consigliere

Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
RECLAMO
ex ART.
18 L. F.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 231 del ruolo 2020 avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 5/2020 pubblicata in data 28 maggio 2020, promosso con ricorso depositato a mezzo P.C.T. in data 19 giugno 2020; causa vertente

TRA

Ale S.r.l., con sede in Monfalcone, Piazzale Salvo D'Acquisto n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Gaggioli del Foro di Gorizia per mandato alle liti esteso su foglio separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

RECLAMANTE

E

Finali D.o.o., con sede in Koper – Capodistria (Slovenia), Sermin 7/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vascotto del Foro di Trieste ed ivi elettivamente domiciliata per mandato alle liti esteso su foglio separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

9

RECLAMATA

NONCHÉ

Fallimento Ale S.r.l., in persona del curatore fallimentare

RECLAMATO CONTUMACE

* * *

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste Dott. Dario Grohmann, il quale con nota di data 4 agosto 2020 ha concluso: "per il rigetto del reclamo"

* * *

Causa trattenuta in decisione all'udienza camerale di data 27 agosto 2020 sulle seguenti

CONCESSIONI

Per la reclamante: "Voglia la Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni contraria difesa, in riforma della reclamata decisione, così giudicare: in via principale: dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Gorizia n.5/20, depositata il 28 maggio 2020, che ha dichiarato il fallimento di ALE S.r.l., con sede in Monfalcone, Piazzale Salvo D'Acquisto 19; in via subordinata: accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare il fallimento di ALE S.r.l. dichiarato con sentenza n. 5/20 del 28705/2020 dal Tribunale di Gorizia; in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali ex D.M. 127/04, oltre IVA e CPA come per legge e condanna di parte istante ex art.96 c.p.c. In via istruttoria: disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare recante il n. 10/20 di R.G."

Per la reclamata: "In via principale: per i motivi indicati in narrativa, rigettare il reclamo proposto da Ale S.r.l. e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato. Condannare la reclamante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di



giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società di diritto sloveno Finali D.o.o. aveva adito il Tribunale di Gorizia chiedendo la dichiarazione di fallimento della società Ale S.r.l., esponendo che, essendo creditrice di quest'ultima per forniture di merci e prestazioni di servizi in subappalto per un complessivo importo di euro 92,948,17 ed essendo insorte contestazioni in ordine all'effettiva entità del proprio credito, aveva stipulato in data 27.5.2019 un accordo - in base al quale la debitrice si era impegnata, previo ottenimento di un finanziamento bancario, alla corresponsione dell'importo di euro 50.000,00 - rimasto inadempito per fatto e colpa della debitrice, impossibilitata a far fronte al pagamento con mezzi propri. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare (per il 7 aprile 2020, con termine per la costituzione sino a sette giorni prima) era stato notificato alla fallenda in data 24 febbraio 2020, ma nelle more era sopravvenuto l'art. 83 del D.L. 17.03.2020, n. 18, con susseguente sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile e quindi all'11 maggio) delle udienze e del decorso dei termini; a seguito di ciò, con distinti provvedimenti del 20 marzo 2020 e del 12 maggio 2020 - non notificati alla fallenda - l'udienza prefallimentare era stata differita dal 7 aprile 2020 al 19 maggio 2020 ed era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, con facoltà per il debitore non costituito di comparire personalmente; il Tribunale di Gorizia, ritenuto il contraddittorio regolarmente instaurato a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza del 7 aprile 2020, preso atto della mancata costituzione della debitrice e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, con sentenza n. 5/2020 pubblicata in data 28 maggio 2020 aveva dichiarato il fallimento della Ale S.r.l.

Quest'ultima aveva interposto reclamo con ricorso depositato a mezzo P.C.T. in data 19

giugno 2020, concludendo nei termini indicati in epigrafe; si era costituito il creditore istante resistendo alle domande avversarie, mentre il fallimento era rimasto contumace; era altresì intervenuto il Procuratore Generale in Sede, concludendo per il rigetto del reclamo; radicatosi il contraddittorio, all'udienza camerale del 27 agosto 2020 la causa era stata riservata la in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La reclamante ha in primo luogo eccepito la nullità della sentenza dichiarativa per violazione del diritto di difesa, evidenziando che nella fase prefallimentare il contraddittorio non si era ritualmente instaurato, in quanto, a seguito della sospensione ex art. 83 del D.L. 17.03.2020, n. 18, non aveva ricevuto notifica né del provvedimento del 20 marzo 2020 di differimento dell'udienza di comparizione, né di quello del 12 maggio 2020 con cui era stata disposta la trattazione scritta.

In secondo luogo, in subordine rispetto alla precedente doglianza, la reclamante ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della creditrice istante, rilevando che l'accordo azionato prevedeva una serie di impegni collegati ad una clausola risolutiva espressa e che il mancato perfezionamento anche di uno solo di essi comportava la caducazione dell'intero accordo.

* * *

Ciò premesso, va a questo punto rilevato che "nei procedimenti di cui all'art. 15 l. fall., introdotti successivamente alle novelle di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, qualora il Tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per procedere all'istruttoria prefallimentare, e la fissata udienza sia stata rinviata d'ufficio senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, deve essere data comunicazione della nuova udienza



all'imprenditore, a pena di nullità dell'intero procedimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 82, disp. att., c.p.c. - in virtù del quale, se il giudice istruttore non celebra udienza nel giorno fissato, essa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva - poiché la disposizione non può trovare applicazione nel procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, in quanto caratterizzato da regole procedurali diverse dal rito ordinario, in considerazione delle esigenze di speditezza che lo connotano e della sua natura inquisitoria" (Cass. Sez. I, n. 20957 del 22/08/2018 (Rv. 650229 - 01)).

Tali principi sono sicuramente pertinenti nel caso di specie, essendo incontrovertito che prima della scadenza del termine per la costituzione della fallenda era intervenuta la sospensione ex art. 83 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e che il provvedimento con cui era stata fissata la nuova udienza non era stato successivamente notificato alla stessa; è invece del tutto irrilevante - sotto il profilo della conoscibilità - che tale decreto fosse stato inserito nel fascicolo telematico di ufficio, in difetto di una corretta instaurazione del contraddittorio anteriormente alla data dell'udienza a seguito della quale si era proceduto alla dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo di doglianza è pertanto fondato ed assorbente rispetto al secondo motivo di gravame, proposto in via meramente subordinata alla prima censura.

Per l'effetto, dovrà essere dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e, in base al principio della soccombenza, dovrà essere posto a carico delle parti reclamate l'onere della rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 5/2020 pubblicata in data 28 maggio 2020, con cui è stato dichiarato il fallimento della società Ale S.r.l.;

Condanna le parti reclamate Finali D.o.o. e Fallimento Ale S.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;

Dispone la trasmissione della presente sentenza al Presidente del Tribunale di Gorizia per quanto di competenza.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 27 agosto 2020

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Giuliano Berardi

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe De Rosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 28 AGO 2020

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

IMPOSTA REGISTRO
PAGATA IL 5/10/20

La presente copia è conforme
all'originale.

7/10/20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

N.

che
canc
agos
o is
l'ass
la sc

Tric



CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
CANCELLERIA CIVILE
Foro Ulpiano n. 1 – 34133 Trieste
(tel. 040-7792207 –e-mail annamaria.petrone@giustizia.it)

N. 231 / 2020 R.G.

CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA
(Art. 124 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

Il funzionario giudiziario, a richiesta dell'avv. **BECCI PIETRO**

Certifica

che avverso la sentenza n. **389/2020**, pubblicata in data 28 agosto 2020, notificata dalla cancelleria a mezzo pec all'appellante, agli appellati e alla Camera di Commercio il 28 agosto 2020, non risulta essere stato proposto nei termini di legge ricorso per Cassazione o istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., stante l'assenza, in atti, di avviso d'impugnazione ex art. 112 D.P.R. 15/12/1959 N. 1229, per cui la sentenza stessa è passata in cosa giudicata.

Trieste, 7 ottobre 2020



Il Funzionario Giudiziario
(Anna Maria Petrone)